



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE N.28 DEL 14/05/2008

L'anno duemilaotto addì quattordici del mese di maggio alle ore diciotto e minuti trenta nella sede del C.S.S.M. in via San Pio V 6/8 – Mondovì, il CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE sul seguente:

OGGETTO:

REGOLAMENTO DISCIPLINANTE IL CONFERIMENTO DI INCARICHI INDIVIDUALI PER PRESTAZIONI D'OPERA INTELLETTUALE, CON CONTRATTI DI LAVORO AUTONOMO, DI NATURA OCCASIONALE O COORDINATA E CONTINUATIVA, AD ESPERTI DI PROVATA COMPETENZA. APPROVAZIONE.

ha assunto questo provvedimento:

Cognome e Nome	Presente
1. BERTOLA Oreste	Sì
2. USSEGLIO Fulvio	Sì
3. GAIERO Nicola	Sì
4. BONGIOVANNI Giovanna	Sì
5. TERRENO Antonio	Sì
Totale Presenti:	5
Totale Assenti:	0

Assiste alla seduta, in qualità di Segretario del C.S.S.M., Dott.ARMONE CARUSO Bruno.

Si dà atto che alla sessione partecipa altresì Il Direttore del C.S.S.M., Dott. Giuseppe VIADA.

Relazione di pubblicazione.

Il presente verbale è in pubblicazione all'Albo Pretorio C.S.S.M per 15 gg consecutivi

dal

al

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
(Dr.ssa FERRUA Antonella)

Divenuto esecutivo per decorrenza dei termini

il

IL SEGRETARIO
(Dott.ARMONE CARUSO Bruno)

CONSORZIO PER I SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DEL MONREGALESE (C.S.S.M)

Mondovi

Oggetto:REGOLAMENTO DISCIPLINANTE IL CONFERIMENTO DI INCARICHI INDIVIDUALI PER PRESTAZIONI D'OPERA INTELLETTUALE, CON CONTRATTI DI LAVORO AUTONOMO, DI NATURA OCCASIONALE O COORDINATA E CONTINUATIVA, AD ESPERTI DI PROVATA COMPETENZA. APPROVAZIONE.

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

Considerato che la legge 24 dicembre 2007, n. 244 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato" (legge finanziaria 2008), è intervenuta, con l'articolo 3, in materia di incarichi individuali per prestazioni d'opera intellettuale con le seguenti disposizioni:

- comma 54. Gli enti locali sono tenuti a pubblicare sul proprio sito web i relativi provvedimenti completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato. In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi di collaborazione e consulenza costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente preposto;
- il comma 55 prevede che l'affidamento di incarichi di studio o di ricerca ovvero di consulenza a soggetti estranei all'amministrazione possa avvenire solo nell'ambito di un programma approvato dall'Assemblea Consortile ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b) del D.L.gs. 267/2000;
- il comma 56 prevede che con il regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi siano fissati, in conformità a quanto previsto dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione, studio e ricerca, ovvero di consulenze estranee all'Amministrazione. Con il medesimo regolamento è fissato il limite massimo della spesa annua per gli incarichi e le consulenze. L'affidamento di incarichi e consulenze effettuato in violazione delle disposizioni regolamentari emanate ai sensi del vigente comma, costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.
- comma 57. Le disposizioni regolamentari di cui al comma 56 sono trasmesse, per estratto, alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti entro 30 giorni dalla loro adozione.
- Comma 76. Al comma 6 dell'art. 7 del D.L.gs 165/2001 le parole "di comprovata esperienza" sono sostituite da "di particolare e comprovata specializzazione universitaria";
- Comma 77. All'art. 7 del D.L.gs. 165/2001 è aggiunto il seguente comma "6 quarter. Le disposizioni di cui al comma 6, 6 bis e 6 ter non si applicano ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione, nonché agli organismi operanti per le finalità di cui all'art 1, comma 5 della legge 144/1999";

Richiamate le seguenti disposizioni legislative e regolamentari:

- D. L.gs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m. e i.;
- D.L.gs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m. e i.;
- Il vigente regolamento sull'organizzazione generale degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1/99 e s.m. e i.;

Ritenuto necessario adottare uno specifico "Regolamento disciplinante il conferimento di incarichi individuali per prestazioni d'opera intellettuale, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di provata competenza", alla luce delle specifiche nuove disposizioni normative citate, il cui testo viene allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Direttore del Consorzio, ai sensi dell'art. 49 del Nuovo Testo Unico degli Enti Locali approvato con D.lvo. 267 del 18.08.2000;

Con votazione unanime e favorevole resa in forma palese;

DELIBERA

1. di approvare il “Regolamento disciplinante il conferimento di incarichi individuali per prestazioni d’opera intellettuale, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di provata competenza”, secondo le specifiche disposizioni normative in materia contenute nella legge 24 dicembre 2007, n. 244, nel testo allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
 2. di dare atto che il presente Regolamento abroga tutte le norme regolamentari con esso contrastanti;
 3. di trasmettere copia della presente deliberazione, entro 30 giorni dall’adozione della stessa, alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti, nonché alla R.S.U. del C.S.S.M..
 4. di dare atto che il Regolamento in oggetto entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di adozione della presente deliberazione.
- Di dichiarare, con successiva separata ed unanime votazione resa in forma palese, il presente atto deliberativo immediatamente esecutivo.

IL SEGRETARIO
(Dott.ARMONE CARUSO Bruno)

IL PRESIDENTE
(BERTOLA Oreste)

SOMMARIO

TITOLO I - NORME GENERALI	5
Art. 1.- Finalità _____	5
Art. 2. - Ambito applicativo _____	5
Art. 3.- Programma annuale _____	5
Art. 4.- Presupposti , limiti e modalità di conferimento degli incarichi _____	6
Art. 5.- Limiti di spesa _____	6
Art. 6.- Individuazione delle professionalità _____	6
Art. 7.- Procedura comparativa _____	7
Art. 8.- Conferimento di incarichi professionali senza esperimento di procedura comparativa _____	7
Art. 9.- Liste di accreditamento di esperti _____	8
Art. 10.- Disciplinare di incarico _____	8
Art. 11.- Durata del contratto e determinazione del compenso _____	8
Art. 12.- Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico _____	9
Art. 13.- Esclusioni _____	9
Art. 14.- Regime particolare per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa _____	9
Art. 15.- Pubblicità ed efficacia _____	10
Art. 16.- Attestazioni _____	10
Art. 17.- Controllo della Corte dei Conti _____	10
Art. 18.- Invio alla Corte dei Conti _____	10
TITOLO II - NORME FINALI	11
Art. 19.– Tutela dei dati personali _____	11
Art. 20.– Norme abrogate _____	11
Art. 21.– Pubblicità del regolamento _____	11
Art. 22.– Rinvio dinamico _____	11
Art. 23.– Entrata in vigore _____	11

TITOLO I - NORME GENERALI

Art. 1.- Finalità

1. Il presente regolamento disciplina le procedure comparative per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo quali le collaborazioni di natura occasionale o coordinata e continuativa, nonché il relativo regime di pubblicità, al fine di garantire l'accertamento della sussistenza dei requisiti di legittimità per il loro conferimento, come definiti dall'articolo 7, commi 6 – 6 bis e 6 ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., dall'articolo 110, comma 6, del decreto legislativo n. 267 del 2000 e dai commi 55, 56 e 57 dell'articolo 3 della legge n. 244 del 2007.

Art. 2. - Ambito applicativo

1. Rientrano in tale disciplina tutti gli incarichi conferiti a persone fisiche con riferimento alle ipotesi individuate dagli articoli 2222 e 2230 del codice civile.

2. I contratti di lavoro autonomo di natura occasionale si identificano in prestazioni d'opera intellettuale, rese senza vincolo di subordinazione e senza coordinamento con l'attività del committente. I relativi incarichi sono conferiti ai sensi e per gli effetti degli artt. 2229 e seguenti del codice civile e generano obbligazioni che si esauriscono con il compimento di una attività circoscritta e tendenzialmente non ripetitiva, ancorché prolungata nel tempo, e sono finalizzate a sostenere e migliorare i processi decisionali dell'ente. Gli incarichi di lavoro autonomo occasionale si articolano secondo le seguenti tipologie:

- a) “incarico di studio”, avente per oggetto il conferimento di un'attività di studio che si concretizza ai sensi del D.P.R. n. 338/1994 nella consegna di una relazione scritta finale nella quale sono illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte;
- b) “incarico di ricerca” che presuppone la preventiva definizione del programma di ricerca da parte dell'ente;
- c) “incarico di consulenza”, che può assumere contenuto diverso e in genere avere per oggetto la richiesta di pareri ad esperti in materie di interesse dell'Ente.

3. Gli incarichi di cui alle lettere a), b) e c) sono affidati solo nell'ambito del programma approvato dall'Assemblea consortile ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. b), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4. I contratti di lavoro autonomo, di natura coordinata e continuativa, si identificano in prestazioni d'opera intellettuale, rese nell'ambito di rapporti di collaborazione di carattere sistematico e non occasionale, che si estrinsecano in prestazioni d'opera intellettuale rese con continuità e sotto il coordinamento del committente, ma senza vincolo di subordinazione.

5. Il contratto disciplina la decorrenza, il termine per il conseguimento della prestazione, l'oggetto della prestazione, i rapporti tra Committente e Contraente nonché il compenso pattuito.

6. Il contratto è espletato senza vincolo di subordinazione o sottoposizione al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del Committente. Tali contratti non comportano obbligo di osservanza di un orario di lavoro, né l'inserimento nella struttura organizzativa del Committente e possono essere svolti, nei limiti concordati, anche nella sede del Committente.

Art. 3.- Programma annuale

1. L'Assemblea consortile approva, ogni anno, il programma degli incarichi di cui al precedente art. 1, comma 1, affidabili nel corso dell'esercizio di riferimento.

2. La delibera assembleare di approvazione del programma indicato al comma precedente costituisce allegato al Bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 172 del T.U. n. 267/2000 e s.m.i. e deve trovare riscontro nel Bilancio preventivo annuale, nella relazione previsionale e programmatica e nel Bilancio pluriennale secondo le disposizioni degli articoli 165, comma 7, 170, comma 3 e 171, comma 3, del sopra citato T.U. 267/2000 e s.m.i.

Art. 4.- Presupposti , limiti e modalità di conferimento degli incarichi

1. Il ricorso alle prestazioni oggetto di tale Regolamento è subordinato, in primo luogo alla rispondenza dell'affidamento dell'incarico con la previsione contenuta nell'articolo 3, comma 55, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 relativa al programma approvato dall'Assemblea consortile di cui al precedente articolo 2.
2. Presupposto ineludibile per il conferimento degli incarichi in argomento è l'assenza di strutture organizzative o professionalità interne all'ente medesimo, in grado di assicurare la rispondenza dei risultati agli obiettivi dell'Amministrazione. Allo scopo dovrà essere eseguita attenta ricognizione del cui esito negativo dovrà darsi puntuale evidenza nel provvedimento dirigenziale di incarico od in apposita relazione del funzionario preposto, tenuto altresì conto della possibilità di più razionale utilizzo, a tal fine, delle risorse esistenti, come della possibilità e convenienza di instaurare un nuovo rapporto di lavoro subordinato, anche part-time.
3. Gli incarichi di specie non potranno includere la rappresentanza del Consorzio od altre funzioni che l'ordinamento preveda come prerogativa di soggetti ad esso legati da vincolo di subordinazione.

Art. 5.- Limiti di spesa

1. L'affidamento degli incarichi esterni di cui al precedente articolo 2 è soggetto ai seguenti limiti di spesa:
 - spesa complessiva annua per incarichi esterni non superiore al 10 % delle spese di personale cui al Titolo I del Bilancio di previsione annuale.

Art. 6.- Individuazione delle professionalità

1. Il Direttore, in collaborazione con il Responsabile del Servizio interessato, predispone un apposito avviso nel quale sono evidenziati i seguenti elementi:
 - a) definizione circostanziata dell'oggetto dell'incarico, eventualmente con il riferimento espresso ai piani e programmi relativi all'attività amministrativa dell'ente;
 - b) gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
 - c) durata dell'incarico;
 - d) luogo dell'incarico e modalità di realizzazione del medesimo (livello di coordinazione);
 - e) compenso per la prestazione adeguatamente motivato e tutte le informazioni correlate quali la tipologia e la periodicità del pagamento, il trattamento fiscale e previdenziale da applicare, eventuali sospensioni della prestazione;
 - f) indicazione della struttura di riferimento e del responsabile del procedimento.
2. Nel medesimo avviso è individuato un termine per la presentazione dei curricula e delle relative offerte ed un termine entro il quale sarà resa nota la conclusione della procedura, nonché i criteri attraverso i quali avviene la comparazione.
3. In ogni caso per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico occorre:

- a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
- b) godere dei diritti civili e politici;
- c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- d) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
- e) essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria strettamente correlata al contenuto.

Art. 7.- Procedura comparativa

1. Il Direttore, in collaborazione con il Responsabile del Servizio interessato, o suo delegato, procede alla valutazione dei curricula presentati, anche attraverso commissioni appositamente costituite.
2. Ad ogni singolo curriculum viene attribuito un punteggio che valuti i seguenti elementi:
 - a) qualificazione professionale;
 - b) esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento e grado di conoscenza delle normative di settore;
 - c) qualità della metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell'incarico;
 - d) eventuale riduzione sui tempi di realizzazione dell'attività e sul compenso;
 - e) ulteriori elementi legati alla specificità dell'amministrazione.
3. Per le collaborazioni riguardanti attività e progetti di durata superiore ai tre mesi il bando potrà prevedere colloqui, esami, prove specifiche, nonché la presentazione di progetti e proposte in relazione al contenuto e alle finalità della collaborazione.
4. Per incarichi di importo pari o superiore a 20.000,00 Euro e fino alle soglie di importo pari o superiore a 206.000,00 Euro oltre Iva l'affidamento dell'incarico avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno 5 operatori, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenco di operatori predisposto dal Consorzio.
5. Per incarichi inferiori a 20.000,00 Euro, oltre Iva, è consentito l'affidamento diretto da parte del Direttore.
6. Tutti gli importi di cui al presente articolo si intendono al netto dell'Iva se dovuta.

Art. 8.- Conferimento di incarichi professionali senza esperimento di procedura comparativa

1. In deroga a quanto previsto dall'art. 7, il Direttore può conferire gli incarichi in via diretta, senza l'esperimento di procedure di selezione, quando ricorra una delle seguenti situazioni:
 - a) quando non abbiano avuto esito le procedure comparative di cui al precedente art. 7 a patto che non vengano modificate le condizioni previste dall'avviso di selezione o dalla lettera di invito;
 - b) in casi di particolare urgenza, adeguatamente documentati e motivati, tali da non consentire l'utile e tempestivo esperimento della procedura comparativa di selezione;
 - c) per attività comportanti prestazioni di natura artistica o culturale comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni, per cui risulta notorio che uno solo può fornirle o eseguirle con il grado di perfezione richiesto.

Art. 9.- Liste di accreditamento di esperti

1. Il Consorzio può istituire, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, una o più liste di accreditamento di esperti esterni con requisiti professionali e di esperienza minimi dallo stesso stabiliti, eventualmente suddivise per tipologie di settori di attività. Le liste sono aggiornate con cadenza almeno biennale.
2. Il Direttore ricorre alle liste di accreditamento, nei casi indicati nell'art. 7, per invitare alle procedure comparative di selezione un numero di soggetti almeno sufficiente ad assicurare un efficace quadro di confronto e comunque non inferiore a cinque.
3. Per la predisposizione delle liste, il Consorzio pubblicizza un apposito avviso pubblico con la indicazione dei requisiti professionali che devono essere posseduti dai soggetti interessati.
4. L'iscrizione nelle liste avviene secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande da parte dei candidati.

Art. 10.- Disciplinare di incarico

1. Il Direttore formalizza l'incarico conferito mediante stipulazione di un disciplinare, inteso come atto di natura contrattuale, nel quale sono specificati gli obblighi per il soggetto incaricato.
2. Il disciplinare di incarico, stipulato in forma scritta, deve dare atto, a pena di inammissibilità e di improcedibilità, che persistono tutte le circostanze e le condizioni previste in sede di approvazione del programma e in particolar modo che:
 - a) l'affidamento dell'incarico a soggetti estranei all'amministrazione avviene nel rispetto dei limiti, criteri e modalità previsti dal presente Regolamento;
 - b) l'incarico da conferire rispetta i limiti di spesa previsti dal programma di cui al precedente articolo 4, o sue successive variazioni;
 - c) per la prestazione oggetto di incarico sono stati preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso;
 - d) l'indicazione dei requisiti di qualificazione, competenza ed esperienza professionale richiesti, nonché le modalità ed i criteri di valutazione;

Art. 11.- Durata del contratto e determinazione del compenso

1. Non è ammesso il rinnovo del contratto di collaborazione. Il committente può prorogare ove ravvisi un motivato interesse la durata del contratto solo al fine di completare i progetti e per ritardi non imputabili al collaboratore, fermo restando il compenso pattuito per i progetti individuati.
2. Il Direttore provvede alla determinazione del compenso che deve essere stabilito in funzione dell'attività oggetto dell'incarico, della quantità e qualità dell'attività, dell'eventuale utilizzazione da parte del collaboratore di mezzi e strumenti propri, anche con riferimento ai valori di mercato. Deve comunque essere assicurata la proporzionalità con l'utilità conseguita dall'amministrazione.
3. La liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine della collaborazione salvo diversa espressa pattuizione in correlazione alla conclusione di fasi dell'attività oggetto dell'incarico.

Art. 12.- Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico

1. Il Direttore, si avvarrà del Responsabile di Servizio per verificare periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo, mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.
2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il Direttore può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza.
3. Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, il Direttore può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero, sulla base dell'esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.
4. Il Direttore competente verifica l'assenza di oneri ulteriori, previdenziali, assicurativi e la richiesta di rimborsi spese diversi da quelli, eventualmente, già previsti e autorizzati.

Art. 13.- Esclusioni

1. Sono esclusi dalle procedure comparative e dagli obblighi di pubblicità le sole prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica che il collaboratore svolga in maniera saltuaria che non è riconducibile a fasi di piani o programmi del committente e che si svolge in maniera del tutto autonoma, anche rientranti nelle fattispecie indicate al comma 6 dell'articolo 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001.
2. Il presente regolamento non si applica inoltre:
 - agli incarichi professionali finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche, di cui agli articoli 90 e 91 del D.Lgs. n. 163/2006, per i quali si applicano le specifiche disposizioni normative;
 - agli appalti di servizio, caratterizzati da standardizzazione e unitarietà applicativa, necessari per raggiungere gli scopi dell'amministrazione;
 - agli organismi di controllo interno ed ai nuclei di valutazione;
 - ai membri di commissioni e organi istituzionali;
 - alle prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per Legge in mancanza di uffici a ciò deputati.

Art. 14.- Regime particolare per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa

1. Gli incarichi possono essere conferiti con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'articolo 409, c. 3, c.p.c., nel rispetto della disciplina del presente regolamento, quando le prestazioni d'opera intellettuale e i risultati richiesti al collaboratore devono essere resi con continuità e sotto il coordinamento del Direttore/Responsabile del Servizio competente.
2. Le prestazioni sono svolte senza vincolo di subordinazione e sono assoggettate ad un vincolo di coordinamento funzionale agli obiettivi/attività oggetto delle prestazioni stesse, secondo quanto stabilito dal disciplinare di incarico e dal Direttore/responsabile competente.
3. Il collaboratore non può svolgere compiti di direzione organizzativa interna né gestionali, come pure non può rappresentare l'ente all'esterno.
4. Il collaboratore non è tenuto al rispetto di un orario predeterminato; la sua attività può essere esercitata presso le sedi dell'amministrazione, secondo le direttive impartite dal

Direttore/responsabile competente, che può mettere a disposizione i locali, le attrezzature e gli impianti tecnici strettamente funzionali all'espletamento dell'incarico.

Art. 15.- Pubblicità ed efficacia

1. Dell'avviso di cui all'articolo 6 si dà adeguata pubblicità tramite il sito dell'amministrazione e attraverso altri mezzi di comunicazione.
2. Dell'esito della procedura comparativa deve essere data la medesima pubblicità indicata al comma precedente.
3. L'efficacia dei contratti di collaborazione è subordinata agli obblighi di cui all'articolo 3, comma 18, della legge n. 244 del 2007.
4. Ai fini della pubblicazione, il Direttore che ha conferito l'incarico trasmette gli atti di cui al comma 1, nonché il provvedimento di conferimento, all'ufficio preposto alla gestione del sito Web; dell'avvenuta pubblicazione è dato riscontro al soggetto richiedente.
5. I conseguenti atti di liquidazione dei compensi danno atto dell'avvenuta pubblicazione del provvedimento di incarico; della loro avvenuta pubblicazione è data comunicazione all'ufficio contabilità per l'emissione dei mandati di pagamento.
6. In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente preposto.
7. I contratti relativi a rapporti di consulenza sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale dell'Amministrazione.

Art. 16.- Attestazioni

1. La determinazione con la quale il Direttore provvede ad affidare un incarico di cui al presente regolamento e a definire il relativo impegno di spesa, contiene, nella parte narrativa, specifica attestazione del rispetto:
 - dell'articolo 7, comma 6, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
 - del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
 - dello Statuto dell'ente;
 - del Regolamento di contabilità;
 - del Regolamento dei contratti;
 - del presente Regolamento;
 - del programma delle consulenze approvato dall'Assemblea consortile.
2. Il provvedimento di liquidazione di spesa contiene il riferimento alla pubblicazione sul sito internet dell'ente, nel rispetto dell'articolo 3, commi 18 e 54, della legge 24 dicembre 2007 n. 244.

Art. 17.- Controllo della Corte dei Conti

1. Gli atti di spesa di importo superiore a 5.000,00 euro per gli incarichi indicati al precedente articolo 6 devono essere sottoposti al controllo della Sezione regionale della Corte dei Conti, secondo le modalità fissate dalla sezione medesima, ai sensi dell'art. 1 comma 173 legge 266/2005.

Art. 18.- Invio alla Corte dei Conti

1. Le disposizioni regolamentari del presente Capo sono trasmesse, per estratto, alla Sezione Regionale di Controllo Corte dei Conti entro 30 giorni dalla loro adozione.

TITOLO II - NORME FINALI

Art. 19.– Tutela dei dati personali

1. Il Consorzio garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, recante: “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Art. 20.– Norme abrogate

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Art. 21.– Pubblicità del regolamento

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 15, comma 1, della legge 11 febbraio 2005, n. 15, è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 22.– Rinvio dinamico

1. Le disposizioni del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 23.– Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di adozione della deliberazione di approvazione.

Allegato quale parte integrante e sostanziale alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione
n. 28 del 14.05.2008

***CONSORZIO PER I SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI DEL MONREGALESE
C.S.S.M. – MONDOVI'***

***REGOLAMENTO DISCIPLINANTE IL CONFERIMENTO DI
INCARICHI INDIVIDUALI PER PRESTAZIONI D'OPERA
INTELLETTUALE, CON CONTRATTI DI LAVORO AUTONOMO, DI
NATURA OCCASIONALE O COORDINATA E CONTINUATIVA, AD
ESPERTI DI PROVATA COMPETENZA.***

PARERI ALLEGATI ALLA DELIBERA N.28 DEL 14/05/2008

- **PARERI DI CUI ALL'ART.49 DEL NUOVO TESTO UNICO DEGLI ENTI LOCALI APPROVATO CON D.LGS.267 DEL 18.08.2000:**

Parere in ordine alla regolarità tecnica:

Favorevole

Contrario

Motivazione _____

Mondovì, lì 14/05/2008

IL DIRETTORE DEL C.S.S.M.
(Dott. Giuseppe VIADA)
